



BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DALL'INCENDIO SUL MONTE PISANO DEL 24-26 SETTEMBRE 2018

Art 1 Finalità

1. Al fine di incentivare la ripresa delle attività nelle imprese colpite dall'incendio che ha devastato il Monte Pisano nei giorni 24-26 settembre u.s., la CCIAA di Pisa mette a disposizione delle imprese danneggiate contributi a fondo perduto per le spese di bonifica e ripristino e riavvio dei siti produttivi.

Art 2 Soggetti beneficiari

2. Possono beneficiare dell'intervento camerale tutte le imprese che, **al momento della presentazione della domanda di contributo**, risultino:
 - a.) attive ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio di Pisa;
 - b.) con sede operativa o in possesso (proprietà, affitto, comodato, ecc.) di UTE (Unità tecnico economica) nei Comuni di Calci, Vicopisano, che risultino danneggiate dall'incendio che ha devastato il Monte Pisano nei giorni 24-26 settembre u.s. come debitamente comprovato da documentazione fotografica, possibilmente georeferenziata.
 - c.) in regola con il pagamento del diritto annuale¹. **SI CONSIGLIA DI VERIFICARE LA PROPRIA POSIZIONE CON L'UFFICIO DEL DIRITTO ANNUALE PRIMA DI PRESENTARE LA DOMANDA. LA REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NON SANA L'IRREGOLARITÀ IN MODO RETROATTIVO.**
 - d.) che non risultino inadempienti verso la Camera di Commercio.
 - e.) non soggette ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione.
 - f.) operanti in qualsiasi settore economico ad eccezione di quelli espressamente esclusi dall'applicazione dei Regolamenti n. 1407/13 e 1408/13 (pesca ed acquacoltura);

Art. 3 Definizioni normative e regime De Minimis

1. I contributi vengono concessi in *regime de minimis* secondo i Regolamenti n. 1407/2013² per le imprese extra agricole e Reg. UE n. 1408/2013 per le imprese agricole.

¹ Sono considerate irregolari anche le posizioni per le quali siano stati erroneamente versati in difetto interessi o sanzioni.

² La normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico. Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione. Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il



2. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre concesse sugli stessi costi ammissibili dallo Stato e da altri Enti Pubblici se tale cumulo da luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione Europea.
3. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1407/2013, (sono escluse quelle operanti nei settori della pesca, dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria) l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese che operano nel settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari (quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti).
4. Per le imprese ammissibili al Regolamento CE 1408/2013, vale a dire le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi ad una medesima impresa non può superare i € 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi fiscali quello in corso alla data di concessione dell'aiuto e i due precedenti), salvo il rispetto del limite cumulativo assegnato all'Italia e da questa alla Regione Toscana.

Art 4

Iniziative agevolabili e spese ammissibili

1. Gli interventi ammessi a contributo sono:
 - a) Spese di bonifica del sito produttivo, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pulizie, manutenzioni ordinarie, smaltimento carcasse alberi, ripristino muretti o viabilità privata, ripristino funzionamento macchinari, sostituzione macchine, arredi o attrezzature danneggiate.
 - b) Acquisto di attrezzature, anche usate; interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili danneggiati, interventi di sistemazione straordinaria dei fondi agricoli.
2. Nelle spese ammesse sono compresi i costi di trasporto, montaggio, smontaggio e smaltimento usato, installazione anche software. Nel caso di ritiro usato, se evidenziato in fattura a riduzione del prezzo del nuovo, la spesa ammissibile sarà quella al netto del valore di ritiro.
3. **Tutte le spese ammesse al contributo dovranno essere documentate da fatture regolarmente quietanzate.**
Non sono ammessi costi per lavori in economia o altri oneri quali mancati guadagni o spese correnti. Non è ammessa la spesa per l'IVA.
4. La data di effettuazione della spesa è quella della relativa fattura di acquisto. Le spese ammesse, come risultanti dalla data della fattura, sono quelle successive al 24/09/2018.

nome di "de minimis". La normativa sugli "Aiuti de minimis" è regolata dai Regolamenti della Commissione della Comunità Europea n. 1407/2013; n. 1998/2006; n. 360/2012; n. 875/2007; n. 1408/2013; n. 1535/2007.

La normativa prevede che se un'impresa è destinataria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis", a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.



5. Non sono ammissibili le domande di contributo che presentino preventivi di spese ammissibili di importo inferiore a 1.000,00 euro .

Art. 5

Ammontare del contributo

1. L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo a fondo perduto nelle seguenti misure:
 - pari al **60%** delle spese di cui alla lettera a) dell'articolo 4 del presente bando;
 - pari al **60%** delle spese di cui alla lettera b) dell'articolo 4 del presente bando;
2. Il contributo concesso a valere sul presente bando non potrà, in ogni caso, superare l'importo di € 10.000 per ogni singola impresa.
3. Il contributo concesso viene erogato al netto della ritenuta del 4% ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

1. La presentazione della domanda di contributo potrà avvenire **dal 15 Ottobre al 15 Novembre c.a.** sulla base della modulistica scaricabile dal sito web www.pi.camcom.it.
2. Le richieste di contributo dovranno essere redatte utilizzando l'apposito Allegato 1 del presente Bando, compilato in tutte le sue parti, completo dei seguenti allegati:
 - per le imprese agricole: visura catastale, contratto di affitto o altro titolo di possesso, da cui risultino le UTE (unità tecnico produttiva) in possesso dell'impresa e danneggiate dall'incendio del 24-26 settembre che ha interessato il Monte Pisano;
 - documentazione fotografia, possibilmente georeferenziata, che attesti i danni subiti;
 - copia dei preventivi di spesa per le attività di cui alla lettera a) e b) dell'art. 4;
3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa candidata, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000. **Nel caso di società nelle quali sia prevista la firma congiunta per gli atti di straordinaria amministrazione, la domanda di contributo dovrà essere firmata da tutti gli amministratori.**
4. Ciascuna impresa può inviare una sola domanda di contributo. In caso l'impresa invii più domande sarà esaminata solo quella protocollata in entrata per prima, salvo l'impresa richieda contestualmente alla presentazione di una nuova domanda l'annullamento della richiesta precedente.
5. **In coerenza con l'art. 5 bis del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice Amministrazione digitale), le domande, possono essere trasmesse esclusivamente all'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) fondazione.innovazioneviluppo@legalmail.it, secondo le seguenti modalità:**
 - i. **Tramite PEC dell'impresa richiedente e firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti;**



- ii. **tramite PEC dell'impresa richiedente con allegata la documentazione prevista dal bando firmata e scannerizzata assieme al documento di identità di firmatario in corso di validità;**
- iii. **tramite PEC di un intermediario purché firmate digitalmente dal/i legali rappresentanti;**

6. Nell'oggetto della PEC adottata per l'invio, riportare la dicitura: "*Bando Incendio Monte Pisano*".
7. Non saranno considerate ammissibili al bando in oggetto, le domande trasmesse per posta, fax o consegnate a mano.

Art. 7

Istruttoria delle domande

1. Il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato alla Fondazione di Partecipazione per l'Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale (in breve "ISI").
2. L'inizio del procedimento istruttorio per la valutazione di ammissibilità al contributo coincide con la data della Ricevuta di Avvenuta Consegna da parte della Fondazione ISI alla PEC del mittente.
3. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Pieraccioni, Responsabile Operativo della Fondazione ISI, mentre referente per l'istruttoria è il Sig. Francesco Prospero al quale è possibile chiedere informazioni sullo stato dell'istruttoria, all'indirizzo di posta elettronica info@fondazioneisi.org o al numero di telefono 050/503275. Gli uffici presso cui si può prendere visione degli atti sono quelli della Fondazione ISI a Pisa, Via B. Croce, n. 62, Quarto piano.
4. Potranno essere richiesti a mezzo PEC integrazioni alla documentazione o chiarimenti necessari al fine di completare l'istruttoria; essi dovranno essere forniti dall'impresa (secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente bando) entro e, non oltre, il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza.
5. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, comunica tempestivamente tramite PEC i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente Disciplinare. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.
6. L'esito dell'istruttoria con l'eventuale concessione del contributo disposto dal Dirigente competente, sarà reso noto agli interessati a mezzo di pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa www.pi.camcom.it. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge. **NON SARANNO EFFETTUATE COMUNICAZIONI POSTALI CARTACEE DI NESSUN TIPO AI RICHIEDENTI**
7. La durata del procedimento di istruttoria per la concessione del contributo è fissata in 30 giorni.



8. Il provvedimento di concessione o di esclusione del contributo indica:
- il soggetto beneficiario;
 - l'importo del contributo concesso;
 - le motivazioni dell'eventuale diniego.

Art. 9

Erogazione del Contributo

1. L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica della regolarità della rendicontazione trasmessa da parte dell'impresa beneficiaria secondo le modalità previste per la presentazione della domanda (art. 6) entro e **non oltre i 180 giorni dal provvedimento di concessione, pena la decadenza dal contributo.**
2. Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.pi.camcom.it firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, in cui siano riepilogate le fatture e gli altri documenti di spesa riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - b. **copia delle fatture di acquisto;**
 - c. **copia dei documenti di quietanza che attestino l'avvenuto pagamento**, esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (ri.ba., assegno, bonifico, ecc.). In caso di pagamento in contanti, nei limiti delle normative vigenti, si richiede quietanza liberatoria sottoscritta dal fornitore.

Art. 10

Controlli

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 11

Revoca del beneficio

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dei 180 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo;
 - b) sopravvenuto accertamento o verificarsi di uno dei casi di esclusione di cui al precedente art. 4;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 15, per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 15.
2. Il diritto al beneficio viene meno, altresì:



- in caso di apertura di procedure concorsuali nei confronti dell'impresa o cancellazione della stessa dal Registro Imprese in data anteriore alla liquidazione del contribuente o nei casi previsti dal successivo art. 11.
 - nel caso che l'impresa al momento dell'erogazione del contributo in oggetto risulti aver ottenuto contributi "de minimis" superiori a quanto previsto dal Reg. n. 1407/2013 o 1408/2013.
3. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 12 **Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia:
 - Regolamento "Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 4 del 29/04/2010;
 - Regolamento camerale per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale", approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 24 del 20/12/13;
 - Regolamento disciplinante l'attività amministrativa, i procedimenti amministrativi e il diritto di accesso della Camera di Commercio di Pisa, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 20/12/13.

Art. 13 **Privacy**

1. I dati personali relativi a persone fisiche sono raccolti in funzione del procedimento di concessione e liquidazione dei contributi di cui al presente bando.
2. È prevista la pubblicazione dei dati nel sito della Camera di Commercio, sezione amministrazione trasparente, secondo le previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.
3. I dati raccolti possono essere comunicati:
 - all'Istituto di Credito cassiere incaricato di effettuare i pagamenti per conto della Camera di Commercio;
 - ad ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
 - ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento.
4. All'interessato spettano i diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679. Contitolari del trattamento dei dati sono:
 - la Camera di Commercio di Pisa, con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 tel. 050 512.111 - e-mail info@pi.camcom.it
PEC cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it
 - la Fondazione ISI, con sede in Pisa, Via Benedetto Croce, 62 - tel. 050 503275
e-mail: info@fondazioneisi.org – PEC: fondazione.innovazione sviluppo@legalmail.it



5. Dettagliata informativa in tema di trattamento di dati personali è resa in appendice al presente bando e pubblicata sul sito internet della Camera www.pi.camcom.it, nella sezione “Privacy” della home page. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, gli atti di concessione di contributi alle imprese sono soggetti a pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Pisa.

Art. 14 **Controversie**

1. Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.